



# Circolare periodica lavoro

## Informativa per l'azienda novembre 2024

*A tutte le aziende clienti*



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
[studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com)  
[www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Sommario

News di novembre .....	3
Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri 2025.....	5
Convertito in legge il decreto Omnibus.....	7
Revisione del sistema sanzionatorio INPS - chiarimenti.....	12
Diffida accertativa – nuove indicazioni INL .....	15
Regolamentazione della delega unica dell'intermediario .....	16
Preposto in cantiere .....	16

### IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

#### **Riduzione premi e contributi Inail 2025**

È stato pubblicato nell'area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il D.I. 24 settembre 2024, che ha approvato la deliberazione n. 67 del CdA Inail 30 luglio 2024, che per l'anno 2025 fissa al 14,80% la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, L. 147/2013, da applicare ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958 e ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2025, l'aggiornamento delle relative tariffe.

(D.I., 24 settembre 2024)

#### **Variazione interessi di rateazione e sanzioni civili Inail**

L'Inail, con circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, ha informato che, in seguito alla riduzione al 3,40% del Tur a far data dal 23 ottobre 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è fissato al 9,40%. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,40%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza. Dal 23 ottobre 2024 il tasso per la determinazione delle sanzioni civili è pari all'8,90%.

(Inail, circolare, 22 ottobre 2024, n. 32)

#### **Variazione interessi di dilazione e sanzioni civili Inps**

L'Inps, con circolare n. 92 del 21 ottobre 2024, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della Bce del 17 ottobre 2024, che ha ridotto il Tur di 25 punti base, ha comunicato che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 23 ottobre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,40% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei

contributi, il nuovo tasso, pari al 9,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, che è pari all'8,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti).

(Inps, circolare, 21 ottobre 2024, n. 92)

### **Causali contributo per il versamento dei contributi Inps da destinare agli enti bilaterali**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Inps da destinare agli enti bilaterali, che saranno operativamente efficaci dal 4 novembre 2024.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 15 ottobre 2024, n. 49/E)

## **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

### **CU 2025: richiesta applicazione maggiore aliquota e/o rinuncia alle detrazioni d'imposta**

L'Inps, con messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, ha comunicato che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'articolo 13, Tuir, per l'anno 2025 possono darne comunicazione compilando l'apposita dichiarazione on line sul sito dell'Istituto, accedendo al servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia".

Il messaggio precisa anche che, come chiarito dalla risoluzione n. 55/E/2023, è interesse del sostituto comunicare all'Istituto, mediante il servizio suddetto, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale. Ciò in quanto un prospetto dei familiari a carico completo nella certificazione fiscale (CU 2025) consente all'Agenzia delle entrate la corretta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli, permettendo, quindi, al contribuente di accettare la dichiarazione precompilata proposta e di beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

(Inps, messaggio, 18 ottobre 2024, n.3458)

### **Certificati di malattia e visite mediche di controllo: nuova funzione nell'AppIO e in MyINPS**

L'Inps, con messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024, ha comunicato l'attivazione di un nuovo servizio sull'AppIO, su Inps Mobile e MyINPS, per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici, e ne ha illustrato le funzionalità.

Al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato con l'indicazione del Puc attribuito dal sistema di accoglienza centrale (SAC). Contestualmente, il lavoratore viene invitato ad accedere al servizio "Consultazione dei certificati di malattia telematici" presente sul sito istituzionale Inps per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato, previa autenticazione tramite Spid, Cie 3.0, Cns o eIDAS. Nella comunicazione viene, altresì, fornito il relativo link per facilitare l'accesso al servizio. La comunicazione rimane visibile nell'area riservata MyINPS per 60 giorni.

Inoltre, nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione dell'avvenuta visita, con l'invito ad accedere allo "Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo" per la consultazione dell'esito.

(Inps, messaggio, 9 ottobre 2024, n. 3337)

## Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri 2025

Con la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, i Ministeri del lavoro, dell'interno, dell'agricoltura e del turismo, hanno commentato i Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non per l'anno 2025.

Le quote di ingresso 2025 sono così suddivise:

- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale;
- n. 730 quote per lavoro autonomo;
- n. 110.000 quote per lavoro stagionale.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;

- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- acconciatori;
- elettricisti;
- idraulici.

Sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.

Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL).

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'interno - dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

La precompilazione è consentita:

- dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec un codice di attivazione domanda il cui inserimento consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno già parzialmente precompilati.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda A-bis) entro il limite

massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9, del giorno 7 febbraio 2025. Tali quote sono previste per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare, ovvero, socio sanitaria, per i primi 12 mesi di effettiva occupazione, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorato territoriale del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, T.U.I..

## Convertito in legge il decreto Omnibus

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024 della L. 143/2024, è stato convertito in legge, con modificazioni, Il D.L. 113/2024, rubricato "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", e ribattezzato Decreto Omnibus. Di seguito si riepilogano le disposizioni più interessanti per l'amministrazione del personale.

<b>Contenuto</b>	
<b>Articolo 2</b>	<p>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</p> <p>Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir.</p>

	<p>La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.</p>
<p><b>Articolo 2 - bis</b></p>	<p><b>Bonus 100 euro lavoratori dipendenti</b></p> <p>In attesa dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), L. 111/2023, per il solo 2024 è erogata un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. A tal fine, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010,</li> <li>- dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015;</li> <li>- dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, e dell'articolo 5, D.Lgs. 209/2023.</li> </ul> <p>Il reddito complessivo, inoltre, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir;</p> <p>b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, Tuir;</p> <p>c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49, Tuir, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.</p> <p><b>Erogazione dell'indennità</b></p> <p>I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29, D.P.R. 600/1973, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Se l'indennità risulta non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.</p>

	<p>I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo Irpef. Se l'indennità erogata dal sostituto d'imposta non è spettante o è spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.</p>																		
<p><b>Articolo 3</b></p>	<p>Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche</p> <p>Viene stabilito che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.</p> <p>Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.</p>																		
<p><b>Articolo 6</b></p>	<p>Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri</p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti nei seguenti Comuni:</p> <table border="1" data-bbox="418 1188 1453 1755"> <thead> <tr> <th>Provincia</th> <th>Comune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bergamo</td> <td>Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve</td> </tr> <tr> <td>Brescia</td> <td>Ponte di Legno</td> </tr> <tr> <td>Lecco</td> <td>Bulciago e Molteno</td> </tr> <tr> <td>Monza e Brianza</td> <td>Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano</td> </tr> <tr> <td>Sondrio</td> <td>Andalo Valtellino e Bema</td> </tr> <tr> <td>Varese</td> <td>Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate</td> </tr> <tr> <td>Provincia Verbano</td> <td>Cusio-Ossola e Stresa</td> </tr> <tr> <td>Vercelli</td> <td>Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno,</td> </tr> </tbody> </table>	Provincia	Comune	Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve	Brescia	Ponte di Legno	Lecco	Bulciago e Molteno	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano	Sondrio	Andalo Valtellino e Bema	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate	Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa	Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno,
Provincia	Comune																		
Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve																		
Brescia	Ponte di Legno																		
Lecco	Bulciago e Molteno																		
Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano																		
Sondrio	Andalo Valtellino e Bema																		
Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate																		
Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa																		
Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno,																		

	Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa
Bolzano	Martello
Trento	Peio e Rabbi
Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve

e relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.  
L'imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.  
A tal fine, l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

Requisiti per l'applicazione  
L'imposta forfettaria è applicabile a condizione che:

- il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;
- il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:

Provincia	Comune
-----------	--------

Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano

l'opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) , e all'ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

**Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta**

L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

**Conseguenze dell'opzione**

Per effetto dell'opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui

	<p>redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all'articolo 1, commi 237-239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell'opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023.</p> <p>Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.</p>
--	---

### **Revisione del sistema sanzionatorio INPS - chiarimenti**

A fronte dell'operatività del nuovo sistema sanzionatorio previdenziale, l'Inps ha emanato la recente circolare n. 90/2024, andando a offrire agli operatori alcune indicazioni pratiche; si ricorda, infatti, che la nuova disciplina riguarda gli inadempimenti commessi a far data dal 1° settembre 2024.

Di seguito si propone una schematizzazione delle osservazioni fornite dall'Istituto.

#### **Sanzioni civili per omissione contributiva**

Si ricorda che l'omissione contributiva ricorre nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

La sanzione civile, ordinariamente prevista, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40% dell'importo dovuto. La novità prevede che se il trasgressore effettua spontaneamente il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge e in unica soluzione, prima di eventuali contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, l'anzidetta maggiorazione non trovi applicazione.

Con la circolare n. 90/2024, l'Inps indica che "il pagamento deve intendersi 'in unica soluzione' anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta".

Trascorso il termine di 120 giorni, quindi, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.

#### **Sanzioni civili per evasione contributiva**

Si ricorda che, come da nuova specifica legislativa, l'evasione contributiva ricorre nel caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni,

denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Ciò, in particolare, quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi, ovvero mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere e/o di retribuzioni erogate.

In tale caso resta immodificata, pur con la recente riforma, l'ordinaria sanzione civile che prevede, appunto, una sanzione pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60% dell'importo dovuto. Ciò nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto, spontaneamente, comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo.

### **Il ravvedimento operoso**

Una forma di ravvedimento operoso, sul piano previdenziale, si riscontra quando il trasgressore effettua una denuncia spontanea della propria situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi. In tale situazione le sanzioni civili, per evasione, vengono declassate a omissione, calcolando il dovuto nella misura del Tur maggiorato di 5,5 punti, laddove il versamento avvenga in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia anzidetta.

La nuova disciplina, inoltre, offrendo una nuova e ulteriore ipotesi, prevede che, se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione civile sarà pari al Tur maggiorato di 7,5 punti.

L'Inps, in proposito, ricorda che "al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo espressamente disposto che: "La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".

Una novità si riscontra anche per il caso del ravvedimento operoso con pagamento in forma rateale. Stante la nuova formulazione sui termini di ravvedimento, quindi, l'Inps specifica che "la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand'anche l'accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini". Si ricorda tuttavia che le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria se il contribuente non provvede al versamento o vi provvede in misura insufficiente o tardiva.

### **Sanzioni civili con accertamenti degli enti impositori**

L'Inps ricorda che, per i casi in cui l'ente impositore accerti d'ufficio la situazione debitoria, anche a seguito di verifiche ispettive, qualora il contribuente provveda al pagamento dei

contributi, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, oppure vi provveda a mezzo rateizzazione con domanda entro i 30 giorni, otterrà una riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, per i casi di omissione o evasione.

Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.

**Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi**

Tale situazione può verificarsi nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo. Con la novella normativa viene previsto che la sanzione consisterà nell'applicazione dei soli interessi legali, laddove il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Si ricorda che per tali casistiche era prevista l'applicazione di una sanzione pari al Tur, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

### **Attività di compliance**

Una rilevante novità riguarda le disposizioni che prevedono nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In tali termini l'Inps metterà, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso, relativi a:

- rapporti di lavoro;
- imponibili previdenziali;
- altri elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il contribuente avrà tuttavia la facoltà di segnalare all'Inps "eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti".

Saranno quindi inviate ai contribuenti apposite delle comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea degli inadempimenti riscontrati. Ciò avverrà tramite l'applicativo denominato "Web Compliance", con il quale sarà trasmessa, via pec al contribuente, ovvero, a un suo intermediario, una comunicazione di anomalia.

L'Inps fa presente che il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con apposita deliberazione del CdA Inps (delibera n. 67/2024), sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno:

- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

### **Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto**

L'istituto indica che, prevedendo un rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, potranno fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre P.A., da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti. La nuova norma prevede la possibilità per l'Istituto di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell'accertamento:

- il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
- ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

La modalità prioritaria prevista dalla norma per la trasmissione degli inviti e delle richieste suddetti sarà la pec. Il termine per l'adempimento fissato dall'Istituto, a decorrere dalla data di notifica dell'invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni.

### **Diffida accertativa – nuove indicazioni INL**

A fronte delle novità previste in tema di diffida accertativa (D.Lgs. 103/2024) l'INL ha fornito una serie di note esplicative, da ultimo la nota n. 7296/24.

Si ricorda che tale istituto giuridico prevede, in termini generali, l'invito al trasgressore, contenuto nel verbale di ispezione, di porre fine alla violazione riscontrata, quale fattispecie illecita, adempiendo alle prescrizioni impartite nel termine 20 giorni.

Nella recente citata nota l'INL tratta, dapprima, la questione legata alla c.d. "diffida ora per allora".

Viene subito fatto presente che la nuova disposizione normativa "troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data".

Si chiarisce inoltre che il provvedimento di diffida amministrativa dovrà comunque essere adottato, anche qualora venga accertato che una delle violazioni diffidabili sia stata

sanata anteriormente all'accesso ispettivo; l'adozione della diffida amministrativa è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sull'eventuale recidiva. Sarà quindi richiesto al trasgressore di riferire circa l'eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all'ultimo quinquennio.

Attenzione, inoltre, alla notifica della diffida, dato che dal suo perfezionamento decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore, e l'eventuale obbligato in solido, possono porre termine alla violazione.

L'INL raccomanda quindi che, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (ex L. 890/1982) o in alternativa, ovviamente, a mezzo notifica effettuata da un funzionario dell'amministrazione, escludendo, pertanto, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

### **Regolamentazione della delega unica dell'intermediario**

Si comunica che con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 è stato ufficializzato il modello unico di delega agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, per l'accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia entrate-Riscossione. Detto provvedimento, oltre a definire il contenuto delle informazioni minime da indicare nella delega, ne uniforma la scadenza per tutti i servizi, fissandola al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata conferita. La trasmissione della delega all'Agenzia delle entrate avverrà esclusivamente per via telematica e in modo sicuro, sia direttamente dall'utente sia tramite il suo intermediario. La data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega verrà annunciata con un avviso sui siti web istituzionali. Il provvedimento stabilisce inoltre che le deleghe già attive resteranno valide fino al giorno della loro scadenza originaria, comunque non oltre il 30 giugno 2026. A tal riguardo, i contribuenti potranno scegliere di conferire una nuova delega secondo le modalità previste dal provvedimento. Infine, se la nuova delega viene assegnata a un intermediario che ha già una delega ancora valida, quest'ultima sarà automaticamente revocata al momento della conferma della nuova delega.

### **Preposto in cantiere**

Si comunica che la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro con interpellato n. 4/2024 ha precisato i seguenti aspetti:

- l'individuazione di un preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori è ridotto o composto da un solo lavoratore;

- il preposto deve essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni e i suoi obblighi;
- nei casi in cui ci sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo in tal modo la supervisione e il rispetto delle norme di sicurezza;
- in alcuni casi, come per l'utilizzo di ponteggi, le attività devono essere svolte esclusivamente sotto la diretta supervisione del preposto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

Il settore Lavoro & Previdenza Studio Negri e Associati